



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

E

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

L'Università degli Studi di Salerno (d'ora in avanti Università), con sede legale in Fisciano (SA), via Giovanni Paolo II N.132, C.F. 80018670655, PEC ammicent@pec.unisa.it, legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Virgilio D'Antonio, nato a Salerno (SA), il 13/03/1980, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera Rep.n.370 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2025;

E

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno (d'ora in avanti Ordine), con sede legale in Salerno, corso V. Emanuele trav. S. Marano n. 15, C.F. 80021910650, PEC segreteria.ordine@ordingsa.it, legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore Ing. Raffaele Tarateta, nato ad Auletta (SA) il 09/02/1968, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera del Consiglio dell'Ordine del 3 dicembre 2025;

PREMESSO CHE

- il dialogo istituzionale fra il mondo accademico e universitario con il sistema ordinistico e il mondo del lavoro da sempre costituiscono un elemento necessario e imprescindibile per la crescita socio-economica del territorio e il benessere della comunità locale;
- a partire dalla riforma universitaria e ordinistica sono state sviluppate iniziative finalizzate a promuovere l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro con la costituzione di un'interfaccia tra il mondo universitario e il mondo del lavoro, basata sulla cooperazione tra l'Università e l'Ordine;
- un sistema funzionale di interscambio delle competenze è la base di una corretta politica

	di aggiornamento e formazione, ispirata a principi di libera circolazione della conoscenza	
	e stimolo di aggiornamento e progresso professionale;	
	– l’innovazione è imposta sia dalle conoscenze in sviluppo, sia dalla società che cambia ed	
	esige spirito aperto e capacità di progettazione, direzione, organizzazione ed ergonomia	
	dei processi. In particolare, le recenti politiche di aggiornamento e di formazione	
	impongono di avere professionisti (liberi o dipendenti) aggiornati e specializzati per offrire	
	un servizio di alta qualità in grado di interagire tra di loro;	
	– l'Ordine e l'Università hanno l'interesse comune di monitorare l'attività dei giovani laureati	
	per comprenderne le esigenze finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, rendere la	
	formazione universitaria e post universitaria sempre più rispondente alle esigenze del	
	mercato e promuovere ogni utile iniziativa di formazione per una maggiore qualificazione	
	degli ingegneri;	
	– l’Ordine ha, tra i suoi compiti, quello di favorire la crescita culturale degli iscritti, tramite	
	azioni di informazione e formazione, nonché di promuovere l’innovazione didattica in	
	diversi ambiti disciplinari;	
	– l’aggiornamento delle competenze professionali è un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto	
	2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma	
	dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);	
	– l'Ordine organizza una costante ed adeguata attività di aggiornamento in tutti i settori	
	dell'Ingegneria, mediante attività formative quali convegni, seminari e corsi, in accordo a	
	quanto previsto dal regolamento per l'Aggiornamento della Competenza Professionale	
	pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2013,	
	stabilmente seguita da esperti e con la partecipazione di tutte le componenti del mondo	
	professionale, universitario e del lavoro;	

- l'Università degli Studi di Salerno, quale istituzione accademica, ha come missione istituzionale la realizzazione dell'alta formazione, della ricerca e della Terza Missione, da intendersi come l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta dell'Università con la società civile e con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura economica, sociale e culturale;
- l'Università, nell'ambito dei processi formativi e culturali propri, promuove attività formative e professionalizzanti, convegni, seminari, corsi di formazione, grandi eventi, iscrizione e frequenza a singoli insegnamenti dei diversi corsi di laurea in ingegneria che potrebbero rientrare nelle attività post-laurea di formazione professionale continua per l'aggiornamento della competenza professionale, previste dal "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013";
- con il presente Protocollo di intesa le Parti, dunque, intendono instaurare un rapporto di reciproca cooperazione per la promozione e realizzazione di attività di interesse comune nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1- PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

ART. 2 – FINALITÀ, OGGETTO E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha la finalità di instaurare un rapporto di collaborazione fra

l'Università e l'Ordine per la promozione, la realizzazione e l'organizzazione di attività di reciproco interesse tra cui quelle di Orientamento, di Indirizzo, di Divulgazione, di Avviamento alla Professione e di Formazione Continua Professionale.

2. Per il raggiungimento delle predette finalità, le Parti possono costituire un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con funzioni propositive e consultive formato da:

- il Rettore pro tempore dell'Università o suo delegato;
- il Presidente pro tempore dell'Ordine o suo delegato;
- quattro professionisti esperti designati dall'Ordine, tra cui un funzionario tecnico iscritto all'Albo con mansioni direttive in enti pubblici o amministrazioni statali e un professionista iscritto all'Albo con non meno di dieci anni di lodevole esercizio professionale;
- i Direttori pro tempore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata o loro delegati;
- il Dirigente dell'Area VI (Risorse Strumentali, Sicurezza e Ambiente) dell'Università o suo delegato.

3. Il CTS, per il periodo di vigenza del presente Protocollo, è presieduto da uno dei componenti nominato all'atto della costituzione e, di norma, viene convocato dal Presidente ogni sei mesi.

ART. 3 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

1. L'Università e l'Ordine organizzano Attività di Orientamento degli studenti delle scuole secondarie verso i percorsi di studio e professionali dell'Ingegneria.

2. Le Parti si impegnano a diffondere e pubblicare sui relativi siti istituzionali gli eventi organizzati da entrambe.

ART. 4 - ATTIVITA' DI INDIRIZZO

1. L'Università e l'Ordine svolgono Attività di Indirizzo, che includono anche la collaborazione

nella predisposizione dell'offerta formativa dei corsi di studio in Ingegneria. In particolare, il Presidente dell'Ordine, al fine di promuovere i rapporti tra università, ordini professionali e contesto produttivo, può fornire indicazioni sui fabbisogni di professionalità nel mercato del lavoro.

ART. 5 - ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE

1. L'Università e l'Ordine organizzano Attività di Divulgazione, inerenti progetti ed esperienze professionali di interesse rivelante, svolte da ingegneri esperti nell'ambito di seminari e lezioni rivolte agli studenti dei corsi di studio in Ingegneria.

ART. 6 - ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE

1. L'Università e l'Ordine organizzano Attività di Avviamento alla professione dei neolaureati in Ingegneria, attraverso l'organizzazione di seminari e corsi ad-hoc, i cui contenuti sono individuati annualmente dal CTS.

2. L'Università e l'Ordine organizzano **corsi abilitanti** secondo le rispettive competenze (Sicurezza, Antincendio, Acustica, BIM, ecc.), riconoscendo, laddove compatibile, totalmente o in parte ore di didattica accertata ed erogata nell'ambito dei corsi universitari, fermo restando le norme di riferimento anche in ordine al soggetto abilitato all'erogazione del corso.

3. Per i **Corsi abilitanti** è prevista la figura del **Direttore del Corso** che viene individuata in maniera condivisa tra Ordine e Università, anche avvalendosi del parere consultivo del CTS, e che assume la responsabilità di gestione del corso e di attestazione della frequenza in ossequio alle norme di settore vigenti.

ART. 7 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE

1. L'Università e l'Ordine organizzano Attività di Formazione Continua Professionale in conformità con le Linee Guida emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con l'erogazione dei Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) nel rispetto delle regole di seguito specificate.

2. Il riconoscimento dei C.F.P. è posto in capo all'Ordine degli Ingegneri che è provider riconosciuto dal Regolamento per la Formazione Continua. Ne consegue che in tutti gli eventi formativi proposti dall'Università il riconoscimento dei C.F.P. è consentito solo nel caso di co-organizzazione con l'Ordine degli Ingegneri.

3. L'Università può organizzare eventi di Formazione Continua Professionale che l'Ordine, ai sensi del citato Regolamento e delle Linee Guida sulla Formazione Continua Professionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, riconoscerà ai fini dei C.F.P., previa proposta di partenariato al Consiglio dell'Ordine per il riconoscimento dei C.F.P. e per l'inserimento nel Piano Formativo. Il Consiglio, ritenuti di interesse i contenuti tecnico-scientifici proposti, inserisce l'evento nel proprio piano formativo, procedendo all'accreditamento sul portale MyING della Fondazione CNI.

4. L'Università può organizzare corsi di formazione per i propri dipendenti, impegnandosi, in questi casi, a consentire, nel limite dei posti disponibili, anche la partecipazione dei professionisti iscritti all'Ordine.

5. Tutti gli eventi formativi con riconoscimento dei C.F.P. prevedono la nomina di un Responsabile scientifico. Per gli eventi organizzati e proposti dall'Università il Responsabile scientifico è nominato dall'Ateneo o dal Dipartimento relativo al settore di competenza. Nei casi di co-organizzazione il Responsabile Scientifico è individuato in maniera condivisa tra Ordine e Università, anche avvalendosi del parere consultivo del C.T.S.

6. L'Ordine, ai fini della progettazione e dello svolgimento delle attività formative ed organizzate dall'Ordine stesso, si avvarrà, laddove necessario, delle competenze presenti nell'Università, stipulando eventuali appositi accordi con i Dipartimenti interessati.

7. L'Ordine potrà riconoscere, nel rispetto del Regolamento e delle Linee Guida del CNI, una valenza per la Formazione Professionale Continua agli iscritti all'Ordine che parteciperanno, previo superamento di esami conseguenti alla iscrizione, a singoli insegnamenti frequentati

successivamente al conseguimento del titolo di studio (cosiddetta iscrizione a corsi singoli).

8. Le attività di attestazione della frequenza ed attribuzione dei crediti per le attività formative sono in capo all'Ordine ed affidate al Responsabile-Direttore del Corso, che provvede al caricamento sulla piattaforma nazionale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Aggiornamento della Competenza Professionale.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI E CONVENZIONI ATTUATIVE

1. Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
2. Le Parti concordano di disciplinare le singole attività ed iniziative di attuazione del presente protocollo attraverso la stipula di eventuali e successivi accordi che definiranno i relativi impegni, diritti ed obblighi reciproci.

ART.9 - SPAZI, AULE E ATTREZZATURE

1. L'Ordine degli Ingegneri si impegna a mettere a disposizione la propria sede (uffici, sala conferenze, attrezzature) ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo.
2. L'Università si impegna a mettere a disposizione spazi, aule, laboratori e attrezzature ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, compatibilmente con le attività istituzionali.

ART.10 - DURATA, RINNOVO E RECESSO

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata quadriennale (4) e decorre dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo espresso, previa approvazione da parte degli organi competenti delle Parti.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Protocollo con un preavviso di 3 (tre) mesi da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

ART.11 – MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI

1. Qualsiasi modifica e integrazione del presente Protocollo deve essere concordata tra le Parti mediante stipula di apposito atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe le Parti, previa approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Parte.

ART.12 - DATI PERSONALI

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento GDPR UE n.679/2016 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n.101/2018 e ss.mm.ii., danno atto di essersi vicendevolmente informate di quanto statuito dalla precitata normativa. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità del medesimo ed in modo strumentale all'adempimento dello stesso, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati.

ART. 13 - BUONA FEDE, CORRETTEZZA E FORO

1. Le Parti informano i loro comportamenti alla buona fede e correttezza e si impegnano altresì a mantenere una comunicazione permanente in ordine alle azioni previste nel presente Protocollo.

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo amichevole, saranno devolute al Giudice ordinario - Foro esclusivo di competenza territoriale dell'Università degli Studi di Salerno tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Atto.

ART.14 – SPESE DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta a imposta di bollo come da tariffa all. A – parte

I art. 2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii.

2. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

3. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Salerno e sarà assolta in misura intera dall'Università in maniera virtuale, con autorizzazione n. 297/2007 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Salerno.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Università degli Studi di Salerno

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Il Rettore

Il Presidente

Prof. Virgilio D'Antonio

Ing. Raffaele Tarateta